



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 310
Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 310/A, 311/A, 312/A, 313/A, 314/A, e 315/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 310/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 518pf11-12 adottato nei confronti del Sig. Fulvio MARRUCCO, all'epoca dei fatti anche iscritto nell'elenco degli Agente di Calciatori, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Fulvio MARRUCCO, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, (ex art. 1, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva all'epoca dei fatti vigente) in elazione agli artt. 10, commi 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.02.2007 al 7.04.2010, per aver svolto l'attività di agente in favore del calciatore Antonio Piccolo, in forza di formale mandato ricevuto, in occasione del contratto stipulato dal calciatore, rappresentando, al contempo la società Piacenza, come comprovato dall'emissione delle fatture emesse in data 12.02.2007, 22.02.2008 e 6.02.2009, nei confronti della predetta società controparte contrattuale nella medesima operazione, così da determinare una situazione di conflitto di interessi e consentendo che la predetta società pagasse i suoi compensi, sostituendosi al calciatore Piccolo, quale unico soggetto tenuto al pagamenti del proprio agente, violazione continuata fino al 6.02.2009;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fulvio MARRUCCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 27 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Fulvio MARRUCCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 311/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 488pf12-13 adottato nei confronti del Sig. Alessandro MARINO, all'epoca dei fatti agente dei calciatori iscritto nell'elenco F.I.G.C., avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Alessandro MARINO, violazione dell'art. 1bis., comma 1, del C.G.S. (ex art. 1, comma 1, C.G.S. all'epoca dei fatti vigente), in relazione all'art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente dall'08.04.2010 al 31 marzo 2015, nonché in relazione all'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore Alessandro Tulli, in forza di mandato rilasciatogli dal predetto calciatore, senza assicurarsi che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato dal predetto calciatore con la società Latina in data 27.08.2012;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro MARINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Alessandro MARINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 312/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 692pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Andrea NATALI, allenatore di base, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Andrea NATALI, per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, e comma 4, delle NOIF e dall'art. 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nella stagione sportiva 2014/2015, benché non regolarmente tesserato, svolto dapprima l'attività di tecnico per la società A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924 fino alle prime due partite della Coppa Italia Dilettanti e dopo l'esonero svolto l'attività di tecnico per la società A.S.D. MOSCIANO CALCIO partecipante al campionato Promozione Girone A Abruzzo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea NATALI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 di squalifica nei confronti del Sig. Andrea NATALI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 313/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 711pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Paolo MOGENTALE, calciatore della società A.C. GIAVENALE A.S.D., del Sig. Cristiano CAVEDON, Dirigente Accompagnatore della società A.C. GIAVENALE A.S.D., del Sig. Giorgio GASPARIN, Dirigente Accompagnatore della società A.C. GIAVENALE A.S.D., del Sig. Giordano MOGENTALE, Dirigente Accompagnatore della società A.C. GIAVENALE A.S.D., del Sig. Stefano DA PRÀ, Dirigente Accompagnatore della società A.C. GIAVENALE A.S.D. e della società A.C. GIAVENALE A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Paolo MOGENTALE per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato in posizione irregolare, perché al momento non tesserato con la società A.C. GIAVENALE A.S.D., alle gare GAZZO - GIAVENALE del 21.09.2014, GIAVENALE - NEW TEAM SS TRINITÀ del 28.09.2014, ASIAGO CALCIO ALTIPIANO - GIAVENALE del 05.10.2014, GIAVENALE - R. TONIOLO del 12.10.2014, LONGA 90 - GIAVENALE del 19.10.2014, GIAVENALE - BREGANZE del 26.10.2014, GIAVENALE - LAMPO 1945 del 02.11.2014, S.P.F. POZZOLEONE - GIAVENALE del 9.11.2014, GIAVENALE - ZANÈ del 16.11.2014, GIAVENALE - ROPPAMPPIA del 30.11.2014, GIAVENALE - LAKOTA CALCIO del 14.12.2014, GIAVENALE - GAZZO del 25.01.2015, NEW TEAM SS TRINITÀ - GIAVENALE dell'1.02.2015, GIAVENALE - LONGA 90 dell'1.03.2015, BREGANZE - GIAVENALE dell'8.03.2015 e LAMPO 1945 - GIAVENALE del 15.03.2015 del Campionato di 3^a categoria, stagione sportiva 2014/15;

Sig. Cristiano CAVEDON per aver, in violazione agli artt. 1 *bis*, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte delle gare GAZZO - GIAVENALE del 21.09.2014, ASIAGO CALCIO ALTIPIANO - GIAVENALE del 05.10.2014, GIAVENALE - ZANÈ del 16.11.2014 e BREGANZE - GIAVENALE dell' 8.03.2015 attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Paolo MOGENTALE non fosse tesserato;

Sig. Giorgio GASPARIN per aver, in violazione agli artt. 1 *bis*, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte delle gare GIAVENALE - NEW TEAM TRINITÀ del 28.09.2014, GIAVENALE - R. TONIOLO del 12.10.2014, LONGA 90 - GIAVENALE del 19.10.2014, GIAVENALE - BREGANZE del 26.10.2014, GIAVENALE - LAMPO 1945 del 2.11.2014, SPF POZZOLEONE - GIAVENALE del 9.11.2014, GIAVENALE - ROPPAMPPIA del 30.11.2014, GIAVENALE - GAZZO del 25.01.2015, NEW TEAM SS TRINITÀ - GIAVENALE dell'1.02.2015 e GIAVENALE - LONGA 90 dell'1.03.2015 attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Paolo MOGENTALE non fosse tesserato;

Sig. Giordano MOGENTALE per aver, in violazione agli artt. 1 *bis*, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto la distinta della gara GIAVENALE - LAKOTA CALCIO

del 14.12.2014 attestante il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Paolo MOGENTALE non fosse tesserato;

Sig. Stefano DA PRÀ per aver, in violazione agli artt. 1 bis, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto la distinta della gara LAMPO 1945 - GIAVENALE del 15.03.2015 attestante il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Paolo MOGENTALE non fosse tesserato;

società A.C. GIAVENALE A.S.D. per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo MOGENTALE, dal Sig. Cristiano CAVEDON, dal Sig. Giorgio GASPARIN, dal Sig. Giordano MOGENTALE, dal Sig. Stefano DA PRÀ e dal Sig. Ennio CISCATO nell'interesse della società A.C. GIAVENALE A.S.D. in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 3 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Paolo MOGENTALE, di 40 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Cristiano CAVEDON, di 100 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Giorgio GASPARIN, di 10 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Giordano MOGENTALE, di 10 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Stefano DA PRÀ e di 3 punti di penalizzazione in classifica nel Campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016 più € 300,00 di ammenda nei confronti della società A.C. GIAVENALE A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 314/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 674pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Leonardo PEREZ, calciatore della società ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.p.a. e della società ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.p.a., avente ad oggetto la seguente condotta:

Leonardo PEREZ, per aver, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 12, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, in occasione della gara di Lega Pro ASCOLI-SPAL dell'8.02.2015, esultato dopo una propria segnatura sotto la Curva Sud dello Stadio "Del Duca" di Ascoli, indirizzando ai propri tifosi un saluto "a torso nudo con il braccio destro in alto e mano tesa, ed il braccio sinistro dietro la schiena" in atteggiamento tipico del saluto romano fascista, idoneo a costituire apologia e incitamento alla violenza;

ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.p.a., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Leonardo PEREZ e dal Sig. Giovanni LOVATO nell'interesse della società ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.p.a., in qualità di Direttore Generale e Procuratore Speciale;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di € 4.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Leonardo LOPEZ e di € 4.000,00 nei confronti della società ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.p.a.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 315/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 646pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Nicola PIZZOLATO, calciatore della società A.S.D. PETRA MALO, del Sig. Stefano ORTALLI, Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. PETRA MALO, del Sig. Andrea ZAVAGNIN, Capitano della squadra con la veste di Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. PETRA MALO, del Sig. Roberto MASSIGNANI, Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. PETRA MALO, del Sig. Luciano PAMATO, Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. PETRA MALO e della società A.S.D. PETRA MALO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Nicola PIZZOLATO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato in posizione irregolare, perché al momento non tesserato con la società A.S.D. PETRA MALO, alle gare PETRA MALO – ALBA BORGO ROMA del 7.09.2014, VIRTUS VECOMP VERONA – PETRA MALO del 14.09.2014, PETRA MALO – SPAL SRL del 21.09.2014, ESTE – PETRA MALO del 28.09.2014, PETRA MALO – BIANCO SCUDATI del 05.10.2014, MONTECCHIO MAGGIORE – PETRA MALO del 12.10.2014, PETRA MALO – LONIGO del 19.10.2014, VIRTUS VIGONTINA – PETRA MALO del 26.10.2014, PETRA MALO – TRISSINO VALDAGNO del 02.11.2014, ALTO VICENTINO – PETRA MALO del 9.11.2014, CEREALDOCKS CAMISANO – PETRA MALO del 16.11.2014, LEGNANO SALUS – PETRA MALO del 23.11.2014, PETRA MALO – PIOVESE del 30.11.2014, PETRA MALO – SAMBONIFACESE del 14.12.2014, PETRA MALO – VIRTUS VECOMP VERONA del 18.12.2014 del Campionato Allievi Regionale, stagione sportiva 2014/15, PETRA MALO – CEREALDOCKS CAMISANO del 6.12.2014 e SAN LAZZARO SERENISSIMA – PETRA MALO del 24.01.2015 del Campionato Regionale Juniores Regionale stagione sportiva 2014/2015;

Sig. Stefano ORTALLI per aver, in violazione agli artt. 1 *bis*, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte delle gare PETRA MALO – ALBA BORGO ROMA del 07.09.2014, VIRTUS VECOMP VERONA – PETRA MALO del 14.09.2014, PETRA MALO – SPAL SRL del 21.09.2014, ESTE – PETRA MALO del 28.09.2014, PETRA MALO – BIANCO SCUDATI del 05.10.2014, MONTECCHIO MAGGIORE – PETRA MALO del 12.10.2014, PETRA MALO – LONIGO del 19.10.2014, VIRTUS VIGONTINA – PETRA MALO del 26.10.2014, PETRA MALO – TRISSINO VALDAGNO del 2.11.2014, ALTO VICENTINO – PETRA MALO del 9.11.2014, LEGNANO SALUS – PETRA MALO del 23.11.2014, PETRA MALO – PIOVESE del 30.11.2014, PETRA MALO – SAMBONIFACESE del 14.12.2014 e PETRA MALO – VIRTUS VECOMP VERONA del 18.12.2014 attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Nicola PIZZOLATO non fosse tesserato;

Sig. Andrea ZAVAGNIN per aver, in violazione agli artt. 1 *bis*, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto la distinta della gara CEREALDOCKS CAMISANO – PETRA MALO del 16.11.2014 attestante il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Nicola PIZZOLATO non fosse tesserato;

Sig. Roberto MASSIGNANI per aver, in violazione agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto la distinta della gara PETRA MALO – CEREALDOCKS CAMISANO del 06.12.2014 attestante il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Nicola PIZZOLATO non fosse tesserato;

Sig. Luciano PAMATO per aver, in violazione agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto la distinta della gara SAN LAZZARO SERENISSIMA – PETRA MALO del 24.01.2015 attestante il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Nicola PIZZOLATO non fosse tesserato;

società A.S.D. PETRA MALO per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola PIZZOLATO, dal Sig. Stefano ORTALLI, dal Sig. Andrea ZAVAGNIN, dal Sig. Roberto MASSIGNANI, dal Sig. Luciano PAMATO e dal Sig. Silvano LAPPO nell'interesse della società A.S.D. PETRA MALO in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 3 giornate di squalifica in Campionato Allievi Regionale nei confronti del Sig. Nicola PIZZOLATO, di 90 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Stefano ORTALLI, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Andrea ZAVAGNIN, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Roberto MASSIGNANI, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Luciano PAMATO e di 6 punti di penalizzazione in classifica nel Campionato Allievi Regionale 2015/2016, di 1 punto di penalizzazione in classifica Campionato Juniores Regionale 2015/2016 più € 400,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. PETRA MALO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio